



COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti 8/10 - 23022 CHIAVENNA - SO

Tel. 0343 33795

C. F. 81001550144 - P. I.V.A. 00576020143

e-mail lavoripubblici@cmvalchiavenna.it

Ufficio Tecnico - U.O. Opere Pubbliche, Difesa del suolo.

IL TECNICO DELLA
COMUNITA' MONTANA

Ing. Alberto Bianchi
f.to digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO

CUP B38H26000540005 – TORRENTE
MERIGGIANA - DISALVEO MATERIALE
INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE IN
COMUNE DI SAMOLACO – 2° LOTTO

ALLEGATO:

D

CONTRATTO PER COTTIMO FIDUCIARIO

DATA:

Marzo 2026

AGG.:

SCALA:

CONTRATTO PER COTTIMO FIDUCIARIO

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, i signori:

- a) _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana della Valchiavenna, codice fiscale 81001550144 e partita IVA 00576020143, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Unico del procedimento nonché Responsabile del Servizio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante",
- b) _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n. _____ del _____ è stato approvato il progetto di "TORRENTE MERIGGIANA "DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE" IN COMUNE DI SAMOLACO – 2° LOTTO"

CHE con la suddetta deliberazione della Giunta Esecutiva è stata approvata la bozza di atto di cottimo per l'esecuzione dei lavori;

CHE con determinazione n. _____ del _____ è stato affidato alla _____ di _____ l'appalto dei lavori al prezzo di € _____ pari all'importo di contratto oltre IVA, di cui € _____ a seguito del ribasso del _____ % sull'importo a base d'asta, oltre € 1.270,10 quali costi della sicurezza;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**ART. 1 - OGGETTO**

La Ditta s'impegna ad eseguire i seguenti lavori: "TORRENTE MERIGGIANA "DISALVEO MATERIALE INERTE E TAGLIO VEGETAZIONE" IN COMUNE DI SAMOLACO – 2° LOTTO", consistenti nel completamento del ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente mediante il taglio della vegetazione e la rimozione del materiale depositato.

I lavori sono dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici a firma dell'Ufficio Tecnico della Comunità Montana, che fanno parte integrante del presente atto ancorché materialmente allegati. Per un importo di € _____ al netto del ribasso del _____ % di questi € 1.270,10 non soggetti a ribasso in quanto costi della sicurezza, salve le risultanze degli atti contabili.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, di essere pienamente consapevole dell'applicazione agli importi dei lavori di svasso eseguiti, del canone relativo al ritiro del materiale da svasso da pagare al Comune di Samolaco, contabilizzato con riferimento alla contabilità dei lavori nella misura quale materiale commerciabile del 80% del materiale scavato dalla sez. 30 alla sez. 35, non riutilizzato nel cantiere e allontanato con importo del canone pari a euro 3,32 al metro cubo nel rispetto di quanto indicato nell'allegato A del D.d.g. 22 dicembre 2016 relativamente al materiale classificato di "categoria C" per la Provincia di Sondrio. L'impresa si obbliga al ritiro e allontanamento del materiale previo pagamento del canone stabilito così come quantificato in progetto e determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

La percentuale di materiale commerciabile è pari all'80 % del materiale svasato che si prevede fuoriesca dal cantiere per stimati 832,39 mc.

ART. 2 - PREZZI UNITARI

I lavori verranno liquidati applicando, alle quantità effettivamente eseguite, i prezzi di progetto comprensivi di mano d'opera, noli, oneri per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa. In caso si rendesse necessario in esecuzione formulare nuovi prezzi si farà riferimento al prezziario di Regione Lombardia anno 2025 (LOM252).

ART. 3 - TEMPO D'ESECUZIONE - PENALE PER RITARDI

Le opere dovranno essere realizzate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il mancato rispetto dei termini convenuti per l'ultimazione dei lavori comporta il diritto dell'Amministrazione di applicare la penale pari al 0,1 per cento (0,1%) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Superata quest'ultima soglia percentuale senza che la Ditta abbia provveduto ad adempiere, l'Amministrazione senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, avrà la facoltà di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto, trattenendo la penale per il ritardo dovuta dalla Ditta, di chiedere il risarcimento del danno ulteriore e di procedere mediante esecuzione in danno.

ART. 4 - PAGAMENTO, FATTURAZIONE

La Ditta provvederà ad emettere fattura dell'importo risultante dalle misurazioni e contabilità redatta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, la data del presente contratto ed essere intestata alla Comunità Montana della Valchiavenna. I pagamenti saranno disposti con un acconto al raggiungimento di almeno il 50% delle

lavorazioni previste e la restante parte a saldo dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

ART. 5 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

La Ditta s'impegna a retribuire i propri lavoratori impiegati nel rispetto dei minimi retributivi di cui al C.C.N.L. applicato.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari la Ditta s'impegna a produrre, su eventuale richiesta dell'Ateneo, l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati, nonché copie dei relativi contratti di lavoro. La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi d'infortuni o di danni subiti, dalle persone o dalle cose.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Secondo quanto prescritto dall'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione del presente contratto ed esecuzione in danno.

ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

La Stazione appaltante e l'appaltatore assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 13/08/2010 n. 136.

Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni derivanti dal presente vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

ART. 11 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e negli atti normativi allo stesso correlati, al Codice Civile. Il presente contratto sarà automaticamente rescisso, in danno della Ditta, nel caso venissero a mancare i requisiti di cui all'art. 90 del D.lgs 36/2023.

Letto e sottoscritto.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante: _____

Il Titolare dell'Impresa: _____